

INQUINAMENTO ACUSTICO

RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA

Massime Ufficiali CED Cassazione

PENALE ARTICOLO 659 COD. PEN.

SEZ. 1	SENT. 00568	DEL 18/01/1996	(UD.28/11/1995)	RV. 203460
PRES. La Cava P		REL. Canzio G		COD.PAR.325
IMP. Asquini ed altro		PM. (Conf) Galgano		

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Elemento materiale - Rumorosita' eccedente i limiti della normale tollerabilita' - Necessita' - Lamentela da parte di una sola persona - Irrilevanza.

COD. PEN ART. 659

Il reato di cui all'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - e' configurabile allorquando le emissioni rumorose eccedono i limiti della normale tollerabilita', ed e' irrilevante che di tali emissioni si sia in concreto lamentata una sola persona o che sia stato leso l'interesse della stessa.

CONF 196989

VEDI 196915

SEZ. 1	SENT. 00848	DEL 27/01/1996	(UD.24/11/1995)	RV. 203497
PRES. De Lillo M		REL. Mabellini A		COD.PAR.418
IMP. Marini		PM. (Diff) Verderosa		

661073 Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio - Sentenza di annullamento - Ritenuta configurabilita', nel fatto contestato, di ipotesi di reato piu' grave di quella ritenuta dal giudice di merito - Aggravamento sanzionatorio in sede di rinvio disposto a seguito di ricorso del solo imputato - Possibilita' - Esclusione.

COD. PEN ART. 659

NUOVO COD. PROC. PEN. ART. 597

NUOVO COD. PROC. PEN. ART. 627

COST.

Il giudice di rinvio non puo' aggravare il trattamento sanzionatorio dell'imputato impugnante, allorché, in sede di annullamento della Corte di cassazione, nel fatto così come contestato, sia stata ritenuta configurabile un'ipotesi di reato più grave di quella per cui era stata pronunciata condanna. (Fattispecie in tema di annullamento di condanna per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. e di ritenuta configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dal primo comma dello stesso articolo).

VEDI SÚ 196894

SEZ. 1	SENT. 00848	DEL 27/01/1996	(UD.24/11/1995)	RV. 203498
PRES. De Lillo M		REL. Mabellini A		COD.PAR.325
IMP. Marini		PM. (Diff) Verderosa		

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Suono delle campane di una chiesa - Esclusione - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

D. P. C. M. DEL 1/3/1991

L'attivita' sacerdotale, in particolare quella di parroco, puo' essere qualificata come "professione", intesa come attivita' prevalentemente intellettuale, fondata su studi specifici, che di fatto costituisce fonte di reddito. Tuttavia, deve escludersi che essa sia di per se' rumorosa, sia pure con riguardo al suono delle campane, finalizzato al richiamo dei fedeli al

culto, in quanto lo scampanio rientra nelle consuetudini della vita della comunita', e costituisce fatto periodico e di breve durata, normalmente privo di intensita' tale da porre problemi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone. (Fattispecie relativa all'installazione, nel campanile di una chiesa, di un dispositivo elettronico emanante suoni che superavano i limiti di rumorosita' prescritti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, arrecando disturbo al riposo e all'occupazione delle persone. Con riferimento a tale fatto, la S.C., nell'escludere la sua sussumibilita' nel reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod. pen., ha ritenuto configurabile in astratto l'ipotesi di cui al primo comma dello stesso articolo, annullando con rinvio la sentenza di merito).

VEDI 199106 199107

SEZ. 1 SENT. 01461 DEL 07/02/1996 (UD.16/01/1996) RV. 203678
PRES. Calla' P REL. Campo S COD.PAR.421
IMP. Conti e altri PM. (Parz diff) Martusciello

663052 Indagini preliminari - Attivita' del pubblico ministero - Consulenti tecnici del pubblico ministero - Consulenza sulla rumorosita' di una discoteca eseguita senza preventivo avviso alle parti - Utilizzazione ai fini del giudizio - Legittimita' - Fattispecie.

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone - Consulenza sulla rumorosita' di una discoteca fatta eseguire a norma dell'art. 359 cod. proc. pen. - Utilizzazione ai fini del giudizio - Legittimita' - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 359

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 360

E' utilizzabile ai fini del giudizio la consulenza fatta eseguire, ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., dal pubblico ministero, senza preventivo avviso alle parti, sulla rumorosita' di una discoteca. (Fattispecie relativa al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, in ordine alla quale la Suprema Corte, ha precisato che la procedura piu' garantista di cui all'art. 360 cod. proc. pen. deve essere applicata soltanto nell'ipotesi che gli accertamenti previsti nell'articolo precedente riguardino cose, luoghi o persone il cui stato e' soggetto a modificazione, mentre lo stato dei luoghi in questione non era suscettibile di modificazioni in tempi brevi).

VEDI 0193559 0194544 0196221 0197731

SEZ. 1 SENT. 01461 DEL 07/02/1996 (UD.16/01/1996) RV. 203679
PRES. Calla' P REL. Campo S COD.PAR.314
IMP. Conti e altri PM. (Parz diff) Martusciello

609136 Reato - Soggetto del reato in genere - Societa' di capitali proprietaria di discoteca - Reati commessi in relazione a violazioni della licenza amministrativa per l'esercizio della societa' stessa - Responsabilita' del componente del consiglio di amministrazione in quanto tale - Esclusione - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

D. M. DEL 1/3/1991

La sola qualita' di componente del consiglio di amministrazione di una societa' di capitali (nella specie proprietaria di una discoteca), allorché risulta che la gestione dell'esercizio e' curata da persona cui e' intestata la licenza per tale attivita' e non vi e' alcuna prova che detto componente si sia positivamente ingerito nella conduzione dell'azienda, non puo' costituire circostanza di fatto dalla quale derivare una sua responsabilita' penale per violazioni di legge inerenti alle modalita' imposte dalla competente autorita' al titolare della licenza amministrativa concernente l'esercizio di proprieta' della societa' stessa, dal momento che si tratta di obblighi imposti a costui che, nella sua qualita' di titolare della licenza, ne garantisce l'ottemperanza nei confronti della autorita'. (Fattispecie relativa a contravvenzione di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, commessa con abuso degli strumenti sonori di una discoteca e superando i limiti di rumorosita' prescritti, relativamente alla quale la Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha precisato che il componen-

te del consiglio di amministrazione puo' sempre rispondere penalmente di eventuali violazioni di detti obblighi, ma soltanto quale concorrente nella condotta del titolare della licenza, come ogni altro soggetto versante nella situazione di cui all'art. 110 cod. pen., e non per la sua mera qualita' soggettiva).

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 04880 DEL 15/05/1996 (UD.19/03/1996) RV. 204635
PRES. De Lillo M REL. Silvestri G COD.PAR.314

IMP. P.G. in proc. Capari ed altri PM. (Conf) Esposito

609080 Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere - Reati di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen. - Predisposizione da parte di titolare di stabilimento industriale, di dispositivi atti a prevenire le immissioni - Insussistenza della colpa.

COD.PEN ART. 43

COD.PEN ART. 659

COD.PEN ART. 674

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo nelle contravvenzioni di cui agli artt. 659 e 674 cod. pen., non e' configurabile la colpa nei confronti di soggetto, titolare di stabilimento industriale, che abbia adottato, anche con notevole anticipo rispetto alle ditte concorrenti e con considerevole dispendio di risorse in termini economici, tecnologie di intervento altamente qualificate per prevenire le immissioni.

VEDI 148851

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 05578 DEL 04/06/1996 (UD.06/11/1995) RV. 204796
PRES. Teresi R REL. Gironi E COD.PAR.325

IMP. Giuntini ed altro PM. (Diff) Persiani

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condizioni per la configurabilita' del reato - Attitudine dei rumori a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare piu' persone - Necessita' - Sussistenza - Fattispecie in materia di rumori prodotti in uno stabile condominiale.

COD.PEN ART. 659

Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e' necessario l'elemento dell'attitudine dei rumori a disturbare una pluralita' indeterminata di persone: ne consegue che, allorquando si tratti di rumori prodotti in un edificio condominiale, ove il disturbo sia arrecato al circoscritto numero di inquilini di appartamenti sottostanti e soprastanti a quello di provenienza dei rumori stessi, si configura un illecito civile che resta confinato nell'ambito dei rapporti di vicinato, non essendo ravvisabile alcuna lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto dal citato art. 659 cod. pen., costituito dalla "pubblica tranquillita'".

CONF 200692 198766

SEZ. 1 SENT. 06761 DEL 04/07/1996 (UD.23/05/1996) RV. 205158
PRES. Valente M REL. Vancheri A COD.PAR.325

IMP. Rinolfi PM. (Diff) Fiore

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Elemento materiale del reato - Superamento dei limiti di normale tollerabilita' - Valutazione - Criterio oggettivo riferibile alla media sensibilita' del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica.

COD.PEN ART. 659

La norma incriminatrice di cui all'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - mira a tutelare, oltre all'ordine pubblico, anche la tranquillita' pubblica, con la conseguenza che il reato in esame si configura solo quando i rumori prodotti siano potenzialmente idonei a disturbare il riposo e le occupazioni di un numero intermedio di persone. Ne deriva che la valutazione circa l'entita' del fenomeno rumoroso va fatta in rapporto alla media sensibilita' del gruppo sociale in cui tale fenomeno si verifica, e le lamentele di una o piu' singole persone non sono,

di per se' sole, sufficienti ad integrare la materialita' del reato in questione.

CONF 200692 198766
CONTRA 196915 176680 155679
VEDI 200646 199107

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 06276 DEL 22/06/1996 (UD.15/04/1996) RV. 205184
PRES. Pirozzi E REL. Fazzioli E COD.PAR.325
IMP. Bedin PM. (Conf) Fiore

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Autonomie delle fattispecie criminose configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 659 cod. pen. - Caratteri differenziali.

COD.PEN ART. 659

Nella ipotesi prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. (esercizio di una attivita' rumorosa contro le disposizioni di legge) "l'evento perturbante e' presunto "iuris et de iure", sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorita'", per cui non e' richiesto, come nella diversa ipotesi di cui al comma primo, la prova della idoneita' del rumore a turbare la quiete pubblica.

CONF 200022 190729 190582

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 05714 DEL 07/06/1996 (UD.24/04/1996) RV. 205274
PRES. Valiante M REL. Belfiore S COD.PAR.325
IMP. Scola PM. (Diff) Verderosa

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato di pericolo - Conseguenze - Necessita' che il disturbo si sia concretamente verificato ai danni di alcuni soggetti - Esclusione.

COD.PEN ART. 659

Per la configurabilita' della contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.) e' necessario che i rumori, gli schiamazzi e le altre fonti sonore indicate nella norma superino la normale tollerabilita' ed abbiano, anche in relazione allo loro intensita', l'attitudine a propagarsi ed a disturbare un numero indeterminato di persone, e cio' a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate; invero, trattandosi di reato di pericolo, e' sufficiente che la condotta dell'agente abbia l'attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ed e' indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non e' configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilita' ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo a quello da cui provengono i rumori: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell'ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile.

CONF 199885 201901 202301
CONTRA 196915

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 07042 DEL 11/07/1996 (UD.27/05/1996) RV. 205324
PRES. Valiante M REL. Gemelli T COD.PAR.325
IMP. Fontana PM. (Conf) Persiani

602005 Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti le manifestazioni sediziose e pericolose - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Accertamento del superamento dei limiti di normale tollerabilita' - Accertamento peritale - Necessita' - Esclusione - Dichiarazioni testimoniali su fatti oggettivamente percepiti - Sufficienza - Fattispecie: rumori provenienti da circolo ricreativo che disturbavano il riposo nelle ore notturne.

COD.PEN ART. 659

Ai fini della configurabilita' del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben puo' fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si' che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilita'. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilita' dell'imputato-gestore di un circolo ricreativo - sulla base di dichiarazioni testimoniali di una persona abitante al piano immediatamente superiore a quello ove era ubicato il circolo ricreativo, nonche' di un Maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito di lamenti di altre persone causate dai disturbi posti in essere dai frequentatori del circolo stesso).

CONF 199107 201195

VEDI 196369

SEZ. 1 SENT. 05799 DEL 28/11/1996 (CC.07/11/1996) RV. 206181
PRES. Sacchetti F REL. Macri' G COD.PAR.325
IMP. P.M. in proc. Tornei ed altro PM. (Conf.)

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Reato previsto dall'art. 659 cod. pen., comma secondo - E' figura autonoma rispetto a quella prevista nel primo comma - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

COD.PEN ART. 50

COD.PEN ART. 178 COMMA LETT. B

Il reato di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen. costituisce ipotesi autonoma rispetto a quella prevista nel primo comma dello stesso articolo. (Fattispecie in cui e' stata ritenuta viziata dalla nullita' prevista dall'art. 178, lett. b) cod. proc. pen., relativa all'iniziativa del P.M., ma non abnorme, l'ordinanza del Pretore che aveva rigettato l'istanza di oblazione dell'imputato sul rilievo che ricorresse, nella specie, il reato previsto dal primo comma dell'art. 659 cod. pen., per il quale il P.M. non aveva esercitato l'azione penale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso).

CONF 9206928 190582

SEZ. 1 SENT. 01284 DEL 13/02/1997 (UD.21/10/1996) RV. 206925
PRES. La Cava P REL. Fazzioli E COD.PAR.325
IMP. Calabria ed altro PM. (Conf.) Uccella F

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle persone - Reato di pericolo - Condotta dell'agente - Configurabilita' in astratto.

COD.PEN ART. 659

La contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, prevista dall'art. 659, comma primo, cod. pen., e' reato di pericolo e non di danno; per la sua sussistenza, pertanto, non e' necessario la prova che il disturbo investa un numero indeterminato di persone, essendo sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dall'agente sia tale da poter disturbare un numero indeterminato di persone. (Fattispecie in tema di abbaiare di cane).

CONF 9605714 205274

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 02359 DEL 12/03/1997 (UD.21/01/1997) RV. 206992
PRES. Pirozzi E REL. Campo S COD.PAR.325
IMP. Marasco Petromilli PM. (Parz. Diff.) Vacca G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Violazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447 sull'inquinamento acustico - Configurabilita' del reato di cui all'art.659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) - Esclusione - Violazione amministrativa - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 11

In tema di reati concernenti le attivita' rumorose, la legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e' di immediata applicazione, in quanto l'emanazione dei regolamenti di esecuzione della stessa, di cui parla l'art. 11 della legge, non ne condiziona l'entrata in vigore. Ne consegue che la violazione, amministrativamente sanzionata con il pagamento a carico del trasgressore di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000., di cui al comma secondo dell'art. 10 della citata legge - che punisce la condotta di "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'art. 2 comma primo lettere e) ed f), fissati in conformita' al disposto dell'art. 3 comma primo lettera a)" - e' norma di immediata applicabilita', pur se, non essendo stati ancora adottati i provvedimenti ed i regolamenti da parte degli enti competenti, rimangono in vigore i valori limite dell'inquinamento acustico previsti dal D.P.C.M. del 1991: detta norma, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'art.659 cod. pen. - limitatamente "alle prescrizioni dell'Autorita'" concernenti la regolamentazione dei valori limite in tema di inquinamento acustico - si presenta come disposizione speciale ai sensi dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n.689, che, in concorrenza con norma penale regolatrice del medesimo fatto, deve essere applicata a preferenza di quella generale. (Nella fattispecie, il Pretore aveva condannato l'imputato, ritenendolo responsabile del reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., per aver, quale amministratore unico di una societa' esercente l'attivita' di tiro a volo, disturbato il riposo e l'occupazione delle persone, mediante gli spari dei clienti dell'esercizio, la cui rumorosita' superava i limiti previsti dal D.P.C.M. dell'1 marzo 1991. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato, ed in applicazione del principio di cui in massima, ha annullato senza rinvio l'impugnata sentenza, trattandosi di fatto non previsto dalla legge come reato).

SEZ. 1 SENT. 02355 DEL 12/03/1997 (UD.21/01/1997)

RV. 206995

PRES. Pirozzi E

REL. Campo S

COD.PAR.325

IMP. Puiatti

PM. (Conf.) Vacca G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Bene giuridico tutelato dalla norma - Indicazione - Condotte autonomamente violatrici della norma - Punibilita' di ciascuna di esse - Sussistenza - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

L'art. 659 cod. pen. prevede la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone . Il bene giuridico tutelato da tale norma si identifica con il turbamento della tranquillita' pubblica o privata che per sua intrinseca natura permane anche in presenza di condotta che tende ad attaccarlo, non essendo passibile di distruzione: ne consegue che l'azione concretizzante gli elementi essenziali del reato in esame risulta punibile anche in presenza di altre condotte autonomamente violatrici della medesima norma ovvero di comportamenti, di tal genere, che, per avventura, non vengano perseguiti dai competenti organi. (Nella fattispecie l'imputato era stato condannato dal Pretore perche' ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen., per aver, intendendo in tal modo festeggiare l'esito di un avvenimento sportivo, disturbato il riposo delle persone, mediante uso ripetuto, in orario notturno, del clacson della propria autovettura. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto avverso detta sentenza, disattendendo la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la condotta dell'imputato non sarebbe stata idonea a far sussistere il reato contestatogli dal momento che il bene giuridico tutelato dall'art. 659 cod. pen. era stato gia' ampiamente turbato dai precedenti schiamazzi e rumori, protrattisi per lungo tempo, cagionati dal corteo dei rumorosi tifosi).

VEDI 6901789 113325

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 02646 DEL 19/03/1997 (UD.29/11/1996) RV. 207180
PRES. Schiavotti M REL. Fazzioli E COD.PAR.325
IMP. P.M. in proc. Giacomelli PM. (Diff.) Cedrangolo O

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Natura di norma penale in bianco del secondo comma dell'art. 659 c.p. - Conseguenze - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 659 cod.pen. - che punisce colui il quale esercita una professione o un rumore rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita' - e' norma imperfetta o in bianco, il cui precetto deve essere integrato da altre leggi, regolamenti o atti amministrativi che concorrono a determinare l'ambito della condotta penalmente rilevante. Tali norme integrative devono essere dirette a disciplinare e determinare specificamente le modalita' spaziali e temporali dell'esercizio delle attivita' di lavoro rumoroso. A questo fine sono irrilevanti le disposizioni dettate ad altri scopi, la cui violazione configurerà, qualora ne ricorrano le condizioni, altri reati o infrazioni amministrative. (Nella fattispecie, all'imputato, titolare di una ditta esercente attivita' commerciale rumorosa, era stato contestato il reato di cui all'art. 659, comma secondo, cod.pen..La Suprema Corte ha ritenuto corretta detta contestazione, escludendo l'applicabilita', alla concreta fattispecie, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 relativa alla materia dell'inquinamento acustico).

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 02174 DEL 09/04/1997 (CC.14/03/1997) RV. 207246
PRES. La Cava P REL. Delehay E COD.PAR.433
IMP. P.G. in proc. Salvatori PM. (Conf.)

671054 PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE - Reato punito con pena alternativa - Applicazione di pena congiunta - Illegittimita' - Consenso delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659 COMMA 1

COD.PEN ART. 727 COMMA 1

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 444

*COST.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 445

COST.

E' illegittima la condanna a pena congiunta per contravvenzione punita con pena alternativa, ancorche' in sede di patteggiamento le parti vi abbiano concordemente acconsentito. (Nella specie, il giudice di merito aveva ratificato l'accordo delle parti che prevedeva, in relazione alle imputazioni contestate - artt. 659, comma 1.o', cod. pen., e 727, comma 1.o', cod. pen. - una pena complessiva di venti giorni di arresto e lire 400.000 di ammenda, ritenuta la continuazione tra di esse).

CONF 9202322 191362

* EDITA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 03908 DEL 28/04/1997 (UD.26/03/1997) RV. 207381
PRES. Sacchetti F REL. La Gioia V COD.PAR.325
IMP. Cavallini PM. (Conf.) Iadecola G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Ipotesi di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 659 cod. pen. - Distinti titoli di reato - Nozione - Concorso tra le due ipotesi di reato - Ammissibilita'.

COD.PEN ART. 659

Le due ipotesi dell'art. 659 cod.pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilita' del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma e' solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'Autorita' che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione e' costituito dallo svolgimento dell'attivita' rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della spe-

cifica attivita'; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilita' ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod.pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

CONF 9301343 197469

CONF 9407188 199730

* ANNOTATA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 04199 DEL 08/09/1997 (CC.19/06/1997) RV. 208495

PRES. La Cava P

REL. Mabellini A

COD.PAR.325

IMP. P.G.in proc. Sansalone

PM. (Conf.) Persiani M

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Reati previsti nell'art. 659 cod. pen. - Rapporti con la legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n.447 del 1995).

COD.PEN ART. 659 COMMA 1

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10 COMMA 2

Poiche' l'art. 10, comma secondo, della legge n. 447 del 1995 (cd. legge quadro sull'inquinamento acustico) punisce con sanzione amministrativa "chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori di emissione e di immissione di cui all'art. 2, comma primo, lettere e) e f)-, fissati in conformita' al disposto dell'art. 3, comma primo, lett. a)", stabilendo un limite, oltre il quale l'inquinamento acustico e' presunto, mentre l'art. 659, comma secondo, cod. pen., punisce "chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita'", data l'identita' della situazione considerata dalla norma del codice penale e di quella sanzionata in via amministrativa (peraltro di contenuto piu' ampio, in quanto riferita a "chiunque", e non solo a chi eserciti professioni o mestieri per loro natura fonti di rumore), la fattispecie prevista da quest'ultima disposizione e' depenalizzata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che non puo' considerarsi depenalizzata la contravvenzione prevista dal primo comma dello stesso art. 659, che, prendendo in considerazione non il dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosita', bensì gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, ovvero sugli spettacoli, sui ritrovi o sui trattenimenti pubblici, descrive una condotta non assorbita dalla violazione amministrativa, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti).

CONTRA 9702359 206992

VEDI 9602646 207180

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 08589 DEL 21/09/1997 (UD.04/07/1997) RV. 208578

PRES. Belfiore S

REL. Vancheri A

COD.PAR.325

IMP. Vita

PM. (Diff.) Ciampoli L

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Abrogazione totale ad opera della legge n. 447 del 1995 - Esclusione.

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10

L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9

*COST.

La norma di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (cd. legge quadro sull'inquinamento acustico) non puo' considerarsi abrogatrice dell'art. 659, comma secondo, cod. pen., che conserva comunque un ambito di applicazione piu' ristretto, nel senso che rimane sottoposta alla sanzione penale prevista da quest'ultima disposizione ogni violazione, diversa da quella riguardante la regolamentazione dell'inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell'autorita' (come quando, pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l'attivita' si

svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato Comune). (V. Sez. I, 8 settembre 1997 n. 4199, Sansalone).

VEDI 9702359 206992

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 11113 DEL 03/12/1997 (UD.10/11/1997) RV. 209161
PRES. Belfiore S REL. Canzio G COD.PAR.325
IMP. Antonazzo PM. (Diff.) Persiani M

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Reato previsto dal secondo comma dell'art.659 cod.pen. - Abrogazione ad opera della legge 26 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) - Assistenza.

COD.PEN ART. 659

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie prevista dal capoverso dell'art. 659 cod.pen. - esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorita' - a differenza di quella prevista dal primo comma dello stesso articolo, deve intendersi depenalizzata in virtu' del principio di specialita' di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n.689, data la perfetta identita' della situazione considerata dalla menzionata norma del codice penale e di quella di contenuto piu' ampio sanzionata solo in via amministrativa in forza dell'art. 10, comma secondo, legge 26 ottobre 1995 n.447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

CONF 9704199 208495

CONTRA 9708589 208578

VEDI 9702359 206992

SEZ. 3 SENT. 09172 DEL 09/10/1997 (UD.15/07/1997) RV. 209545
PRES. Pioletti G REL. Grillo CM COD.PAR.325
IMP. Nidoli PM. (Parz. Diff.) Siniscalchi A

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Rumori prodotti nell'ambito di un'attivita' lavorativa - Ipotesi di sussistenza della contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. - Individuazione - Fattispecie: qualificazione del reato.

COD.PEN ART. 659 COMMA 1

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

In tema di disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone, la contravvenzione di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. e' ipotizzabile non solo quando nell'ambito di un'attivita' lavorativa siano prodotti rumori estranei o comunque esorbitanti dalla stessa, ma anche quando i rumori - inerenti all'attivita' - siano eliminabili col ricorso ad opportuni accorgimenti tecnici, elaborati dalla piu' progredita scienza. (La S.C., cosi' qualificando il reato con l'affermare che per potersi configurare la contravvenzione di cui al secondo comma dell'art. 659 citato non e' sufficiente l'esercizio di un mestiere rumoroso, essendo altresì richiesta la violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni dell'Autorita', nella specie non ancora vigenti all'epoca della commissione del fatto, ha ritenuto indubbio che l'impianto dell'imputato fosse idoneo a disturbare il riposo delle persone e che a detta situazione di fatto potesse avviarsi con opportuni ed adeguati accorgimenti).

CONTRA 9200300 190730

VEDI 9300712 192798

VEDI 9703908 207381

SEZ. 1 SENT. 01372 DEL 05/02/1998 (UD.10/10/1997) RV. 209691
PRES. Saccucci B REL. Losana C COD.PAR.325
IMP. Nereo PM. (Conf.) Uccella F

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Emissioni sonore oltre l'ambito della tollerabilita' conseguenti ad esercizio di attivita' di per se' non rumorosa - Ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod.pen. - Sus-

sistenza.

COD.PEN ART. 659

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e' ravvisabile l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 659 cod.pen. ove le emissioni sonore, oltre l'ambito della normale tollerabilita', siano conseguenti all'esercizio di un'attivita' pur non di per se stessa rumorosa, ed anche se svolta nel rispetto di licenze ed autorizzazioni.

VEDI 9703908 207381

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 01406 DEL 05/02/1998 (UD.12/12/1997) RV. 209694

PRES. Carlucci G

REL. Campo S

COD.PAR.325

IMP. P.C. e Costantini

PM. (Conf.) Geraci V

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condizioni per la configurabilita' del reato - Attitudine dei rumori a propagarsi in modo da essere idonei a disturbare piu' persone - Necessita' - Sussistenza - Fattispecie in materia di rumori prodotti in uno stabile condominiale.

COD.PEN ART. 659

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, i rumori e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente sanzionabile la condotta che li produce, debbono incidere sulla tranquillita' pubblica - essendo l'interesse specificamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillita' sotto l'aspetto della pubblica quiete, la quale implica, di per se', l'assenza di cause di disturbo per la generalita' dei consociati - di guisa che gli stessi debbono avere tale potenzialita' diffusa che l'evento di disturbo abbia la potenzialita' di essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se, poi, in concreto soltanto alcune persone se ne possano lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorché i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all'interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui e' inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti: infatti, in tale ipotesi non si produce il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillita' di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, sicche' un fatto del genere puo' costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurgere a violazione penalmente sanzionabile.

CONF 9605578 204796

VEDI 9401700 197475

SEZ. 1 SENT. 02598 DEL 27/02/1998 (UD.13/11/1997)

RV. 209960

PRES. Saccucci B

REL. Bardovagni P

COD.PAR.326

IMP. P.M. in proc.Garbo

PM. (Diff.) Vacca G

599005 REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE - Carattere istantaneo - Di regola - Permanenza eventuale - Ipotesi - Fattispecie: panificio.

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Carattere istantaneo - Di regola - permanenza eventuale - Ipotesi - Fattispecie:panificio.

COD.PEN ART. 659

COD.PEN ART. 674

I reati di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, e di getto pericoloso di cose hanno di regola carattere istantaneo, e solo eventualmente permanente. La permanenza va ravvisata quando le illegittime emissioni siano connesse all'esercizio di attivita' economiche e legate al ciclo produttivo. (Fattispecie in materia di esercizio di un panificio).

CONF 8509356 170759

CONF 8903162 180652

VEDI 9505215 201195

VEDI 9604880 204635

* EDITA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 03769 DEL 25/03/1998 (UD.05/03/1998)

RV. 210124

PRES. Teresi R

REL. La Gioia V

COD.PAR.325

IMP. P.G.in proc.Fornaciari

PM. (Conf.) Iadecola G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Rumorosita' prodotta in un circolo per attivita' ludiche - E' tale - Configurabilita' del reato previsto dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Esclusione.

COD.PEN ART. 659

Ai fini dell'applicabilita' dell'art. 659 cod. pen., nel concetto di mestiere rumoroso rientra solo l'attivita' professionale o imprenditoriale in senso stretto, non anche qualsiasi esplicazione di attivita' ludiche o fondate sulla cooperazione o sul volontariato, in quanto nel significato lessicale di professione o mestiere non rientra quello di gioco o divertimento. E' invero, la minore sanzione penale per il disturbo causato dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi, rispetto a quello causato nello svolgimento delle altre attivita' umane, trova giustificazione nella ritenuta minore gravita' del comportamento di chi deve produrre rumori per poter svolgere la sua normale attivita' lavorativa. Per le attivita' ludiche, invece, anche se svolte sistematicamente e ispirate a principi di cooperazione o di volontariato, non sussiste alcuna esigenza di tutela del lavoro, intellettuale o materiale, e non vi e', percio', motivo per differenziarle da tutte le altre attivita' rumorose svolte per libera scelta e non per poter esercitare un mestiere o una professione che per loro natura siano rumorosi.

* EDITA *

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 01295 DEL 08/04/1998 (CC.03/03/1998) RV. 210237
PRES. Saccucci B REL. Belfiore S COD.PAR.325
IMP. Herpel PM. (Diff.)

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Esercizio di una professione o di un mestiere rumoroso - Superamento dei limiti di accettabilita' delle emissioni sonore - Sussistenza del reato - Esclusione - Illecito amministrativo - Configurabilita'.

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10

La condotta prevista dall'art.659,comma II,cod.pen., limitatamente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilita' di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi (e con salvezza, quindi,della inosservanza di altre disposizioni della legge o dell'autorita',come, ad esempio,quelle concernenti la limitazione degli orari),non costituisce piu' reato ma illecito amministrativo ai sensi dell'art.10,comma 2,della L.26 ottobre 1995 n.447.

CONF 9702359 206992

CONF 9708589 208578

CONF 9711113 209161

VEDI 9702646 207180

VEDI 9704199 208495

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 01789 DEL 08/05/1998 (CC.26/03/1998) RV. 210425
PRES. Mocali P REL. Giordano U COD.PAR.325
IMP. Girolimetti PM. (Diff.)

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Esercizio di professione o mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita' - Violazione consistente nel superamento dei limiti di emissione del rumore - Carattere di reato - Esclusione per intervenuta depenalizzazione.

COD.PEN ART. 659 COMMA 2

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10 COMMA 2

D. P. C. M. DEL 1/3/1991

L'ipotesi di reato di cui all'art.659,comma II,cod.pen.,riguardante l'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorita', e' da intendersi depenalizzata nel caso in cui la violazione consista nel superamento dei limiti di emis-

sione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991, trovando applicazione, in tal caso, l'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in base al quale il fatto e' qualificabile come illecito amministrativo.

CONF 9702359 206992
CONF 9704199 208495
CONF 9708589 208578
CONF 9711113 209161
CONTRA 9702646 207180

* ANNOTATA *

VEDI: RIFMP

SEZ. 1 ORD. 02316 DEL 19/05/1998 (CC.23/04/1998) RV. 210549
PRES. Teresi R REL. Losana C COD. PAR. 325
IMP. Garozzo PM. (Diff.) Galgano V

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Configurabilita' del reato per il suono delle campane - Casi - Fattispecie.

COD. PEN ART. 659

NUOVO COD. PROC. PEN. ART. 321

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447

La normativa sull'inquinamento acustico di cui alla legge n. 447 del 1995 non ha abrogato la norma di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., in quanto la legge speciale ha inteso fissare un limite di rumorosità, al fine di tutelare la salute della collettività, la cui inosservanza integra la violazione amministrativa sanzionata dalla stessa legge, senza che con ciò automaticamente venga integrata l'ipotesi contravvenzionale prevista dal codice penale, per la cui sussistenza occorre che, nel concreto, l'uso di strumenti rumorosi sia tale da recare un effettivo disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, alla luce di tutte le circostanze del caso specifico. Ne consegue che il rumore prodotto dal suono delle campane di una chiesa, mentre al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche può dar luogo al reato previsto dall'art. 659 cod. pen. non diversamente da quello prodotto da qualsiasi altro strumento sonoro, nell'ambito delle funzioni liturgiche - la cui regolamentazione, nel vigente diritto concordatario, è riconosciuta alla Chiesa cattolica - integra il predetto reato solo in presenza di circostanze di fatto che comportino il superamento della soglia della normale tollerabilità e in assenza di specifiche disposizioni emanate dall'autorità ecclesiastica intese a recepire tradizioni e consuetudini atte a meglio identificare, in relazione alla non continuità del suono e al suo collegamento con particolari "momenti forti" della vita della Chiesa, il limite della normale tollerabilità. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice "fumus" del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi).

VEDI: RIFMP

SEZ. 1 SENT. 09728 DEL 11/09/1998 (UD.23/02/1998) RV. 211322
PRES. Teresi R REL. Marchese A COD. PAR. 325
IMP. Basile PM. (Conf.) Persiani M

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Esercizio di mestiere rumoroso - Evento perturbante - E' presunto "juris et de jure" - Prova della rumorosità - Necessità - Esclusione.

COD. PEN ART. 659

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10

D. P. C. M. DEL 1/3/1991

Nell'ipotesi prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. (esercizio di una attività rumorosa contro le disposizioni di legge) l'evento perturbante è presunto "juris et de jure", sulla base del solo esercizio irregolare della professione o del mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorità, per cui non è richiesto, come nella diversa ipotesi del primo comma, la prova dell'idoneità del rumore a turbare la quiete pubblica.

CONF 9500532 200022
CONF 9606276 205184
CONF 9702646 207180
CONTRA 9702359 206992
CONTRA 9704199 208495
CONTRA 9708589 208578
CONTRA 9711113 209161
CONTRA 9801295 210237
CONTRA 9801789 210425

SEZ. 1 SENT. 04820 DEL 16/04/1999 (UD.17/12/1998) RV. 213395
PRES. Pirozzi E REL. Riggio G COD.PAR.325
IMP. Marinelli R PM. (Parz. Diff.) Turone G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Diversita' fra le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art.659 cod.pen. - Criteri - Natura della fonte del rumore - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659

L'elemento che differenzia le due autonome fattispecie configurate rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art.659 cod.pen. e' rappresentato dalla fonte del rumore prodotto, giacche' ove esso provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi la condotta rientra nella previsione del secondo comma del citato articolo per il semplice fatto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorita', presumendosi la turbativa della pubblica tranquillita'. Qualora, invece, le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio della attivita' lavorativa, ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'art.659 cod.pen., per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilita' ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto applicabile il primo comma dell'art.659 cod.pen., in quanto le emissioni rumorose non erano state provocate dalla attivita' di una discoteca, bensì dal relativo impianto di condizionamento).

VEDI 9803769 210124
VEDI 9809728 211322

SEZ. 1 SENT. 06291 DEL 19/05/1999 (UD.18/03/1999) RV. 213461
PRES. Pirozzi E REL. Giordano U COD.PAR.325
IMP. De Mitri PM. (Conf.) Cedrangolo O

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen. - Limiti di emissione rumorosa - Illecito amministrativo - Ragioni.

COD.PEN ART. 659

L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9
L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10

*COST.

D. P. C. M. DEL 1/3/1991

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, la fattispecie di cui al capoverso dell'art. 659 cod. pen. (esercizio di un mestiere rumoroso), quando l'addebito riguardi solo il superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal d. Pres. Cons. Min. 1 marzo 1991, deve intendersi depenalizzata, in forza del principio di specialita' di cui all'art. 9 legge 689/1981, costituendo tale condotta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/1995.

CONF 9702359 206292
CONF 9704199 208495
CONF 9711113 209161
CONF 9801295 210337
CONF 9801789 210425
VEDI 9702646 207180
VEDI 9802316 210549

VEDI:RIFMP

SEZ. 1 SENT. 00382 DEL 14/01/2000 (UD.19/11/1999) RV. 215139

PRES. Pirozzi E

REL. Vancheri A

COD.PAR.325

IMP. Piccioni PM. (Conf.)

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Ipotesi di reato distinte in due commi dell'art. 659 cod. pen. - Conseguenze - Applicabilita'.

COD.PEN ART. 659

In tema di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, le due ipotesi dell'art. 659 cod. pen. costituiscono distinti titoli di reato, con conseguente ammissibilita' del concorso formale tra le due norme. In particolare, l'abuso previsto dal secondo comma e' solo quello costituito da una violazione delle disposizioni della legge o delle prescrizioni dell'autorita' che disciplinano l'esercizio della professione o del mestiere: un tipico esempio di abuso rientrante in questa previsione e' costituito dallo svolgimento dell'attivita' rumorosa in orari diversi da quelli previsti dalla legge o dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della specifica attivita'; invece l'abuso che si concretizza nella emissione di rumori eccedenti la normale tollerabilita' ed idonei a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, rientra nella previsione del primo comma dell'art. 659 cod. pen., indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, quindi anche nel caso in cui l'abuso si concretizzi in un uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso.

CONF 199703908 207381

SEZ. 1 SENT. 00382 DEL 14/01/2000 (UD.19/11/1999)

RV. 215140

PRES. Pirozzi E

REL. Vancheri A

COD.PAR.419

IMP. Piccioni PM. (Conf.)

672011 PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO - Limiti e criteri di valutazione - Fattispecie: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 507

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 555

*COST.

NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 516

*COST.

COD.PEN ART. 659

Non si ha insufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificita', sicche' l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralita' del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507 cod. proc. pen., che in tema di ammissione di prove, e della possibilita' di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516 cod. proc. pen., non sembra necessaria una dettagliata imputazione. Cio', in aderenza con le novita' del nuovo sistema processuale, disancorato da visioni formalistiche e da valori epistemologici delle radici letterali, e teso a considerare l'imputazione nel suo complesso ed il fondamentale principio "iura novit curia". In altri termini, il requisito della enunciazione del fatto in tanto puo' ritenersi carente, in quanto in concreto possa affermarsi che l'imputato non abbia potuto conoscere i tratti essenziali della fattispecie di reato, attribuitagli dall'accusa, si da non potersene adeguatamente difendere. (Fattispecie in tema di contestazione relativa a stabilimento balneare che diffondeva musica con volume cosi' alto da procurare disturbo alle persone", la Corte ha ritenuto non rilevante la mancata specificazione relativa alla figura criminosa integrata, con riferimento al primo o al secondo comma dell'art. 659 cod. pen.).

CONF 199502853 205407

SEZ. 1 SENT. 01394 DEL 04/02/2000 (UD.09/12/1999)

RV. 215327

PRES. La Gioia V

REL. De Nardo G

COD.PAR.325

IMP. Bedogni PM. (Conf.) Veneziano G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Elemento oggettivo - Potenzialita' lesiva

di un indifferenziato numero di persone - Necessita' - Fattispecie.

COD.PEN ART. 659 COMMA 1

Ai fini della configurabilita' della contravvenzione prevista dall'art. 659 cod. pen. e' necessario che i lamentati rumori abbiano attitudine a propagarsi e a costituire un disturbo per una potenziale pluralita' di persone, ancorche' non tutte siano state, poi, disturbate. (Fattispecie nella quale il giudice di merito aveva ritenuto sussistere il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone nel fatto di soggetto che non impediva gli strepiti e l'abbaiare di un cane tenuto presso la propria abitazione. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C., sulla premessa di fatto che il disturbo era arrecato esclusivamente ai vicini di casa, ha escluso la configurabilita' del reato).

CONF 199605714 205274

CONF 199801406 209694

CONF 199802316 210549

VEDI 199000133 182997

VEDI 199401730 197087

VEDI 199701284 206925

SEZ. 1 SENT. 14607 DEL 23/12/1999 (UD.24/11/1999) RV. 216107
PRES. La Gioia REL. Mocali COD.PAR.325

IMP. Ressa PM. (Conf.) Albano A

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni e del riposo - Rumori - Devono incidere sulla tranquillita' pubblica.

COD.PEN ART. 659

La condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per essere penalmente sanzionabile, deve incidere sulla tranquillita' pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore e' la pubblica quiete; sicche' i rumori devono avere una tale diffusivita' che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare.

CONF 199801406 209694

SEZ. 1 SENT. 03123 DEL 16/06/2000 (CC.26/04/2000) RV. 216200
PRES. Macri' G REL. Fazzioli E COD.PAR.325

IMP. Cíviero PM. (Parz. Diff.) Febbraro G

602005 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - Condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen. - Illiceita' penale - Esclusione - Eccezione.

L. DEL 26/10/1995 NUM. 447 ART. 10 COMMA 2

COD.PEN ART. 659

L. DEL 24/11/1981 NUM. 689 ART. 9

*COST.

La condotta prevista dall'art. 659, comma secondo, cod. pen., limitata-mente a quella costituita dal superamento dei limiti di accettabilita' di emissioni sonore derivanti dall'esercizio di professioni o mestieri rumorosi non costituisce piu' reato, ma illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995 n. 447, residuando l'ipotesi di reato di cui al comma primo del citato art. 659 per l'inosservanza di disposizioni che regolano l'esercizio della specifica attivita' svolta, in quanto, in tal caso, la condotta tenuta si risolve in una illegittima violazione della quiete pubblica.

CONF 199801295 210237

VEDI 199801789 210425

VEDI 199802316 210549

VEDI 200000382 215139

```

* ANNOTATA *
SEZ. 2 SENT. 06242 DEL 01/07/1994 RV. 487261
PRES. Sammartino M REL. Vella A COD. PAR. 132
PM. Martinelli A (Diff)
RIC. Paren S.r.l.
RES. Schiavetta

```

COD. CIV. ART. 844

Le disposizioni dei regolamenti comunali limitatrici delle attività, rumorose, essendo a tutela della quiete pubblica, concernono soltanto i rapporti tra l'esercente l'attività rumorosa e la collettività in cui opera, creando obblighi dello stesso verso gli enti preposti alla vigilanza. Dette disposizioni non escludono, pertanto, l'applicabilità dell'art. 844 cod. civ., che nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini richiede l'accertamento caso per caso della liceità e dell'illiceità delle immissioni.

* ANNOTATA *

SEZ. U	SENT. 08300 DEL 29/07/1995	RV. 493475
PRES. Rossi FE	REL. Triola RM	COD.PAR.132
PM. Morozzo Della Rocca F (Parz. Diff.)		
RIC. Soc. Elettrica Ponzese S.p.a.		
RES. Mazzella ed altri		

136198 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICI-
NATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - IN GENERE -
Domanda di condanna alla eliminazione delle immissioni derivanti da
una centrale elettrica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sus-
sistenza.

092047 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - INDUSTRIA - Domanda di condanna alla eliminazione delle immissioni derivanti da una centrale elettrica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

COD.CIV. ART. 844

COD. CIV. ART. 2043

COST.

La domanda di condanna all'eliminazione delle immissioni intollerabili di rumori, funi e vibrazioni derivanti da una centrale per la produzione di energia elettrica, proposta dal proprietario di un fondo adiacente alla stessa, appartiene alla cognizione del giudice ordinario, in quanto, pur potendo comportare la chiusura di detta centrale, essa e' diretta alla tutela di diritti soggettivi (proprietà e salute), che si assumono lesi dalle modalità di attuazione della produzione di energia, non già alla soppressione del relativo servizio pubblico.

VEDI 8802470 458243

VEDI 9301226 480610

*** EDITA ***

SEZ. 2	SENT. 00161	DEL 10/01/1996	RV. 495302
PRES. Verde F		REL. Calfapietra V	COD.PAR.132
PM. Maccarone V	(Conf.)		
RIC. Locatelli			
RES. Battaaglia			

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - Immissioni sonore - Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1 marzo 1991 - Funzione - Portata - Applicabilita' dell'art. 844 cod. civ. nei rapporti con i proprie-

tari dei fondi vicini - Persistenza.

COD.CIV. ART. 844

R. D. DEL 18/6/1931 NUM. 773 ART. 66

D. P. C. M. DEL 1/3/1991

In tema di immissioni sonore il decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 1 marzo 1991, il quale fissa le modalita' di rilevamento dei rumori, al pari dei regolamenti comunali limitativi delle attivita' rumorose, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica riguarda soltanto i rapporti fra l'esercente una delle suddette attivita' e la collettivita' in cui esso opera, creando a carico del primo precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni contenute nel sopraindicato decreto non escludono pertanto l'applicabilita' dell'art. 844 cod.civ., che nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini richiede l'accertamento caso per caso della liceita' o illiceita' delle immissioni. 1

VEDI 7401452 369545

VEDI 9406242 487211

* EDITA *

VEDI:RIFMC

SEZ. 2 SENT. 01485 DEL 26/02/1996

RV. 496027

PRES. Verde F

REL. Triola RM

COD.PAR.137

PM. Maccarone V (Diff.)

RIC. Palone

RES. Cond. via Gentiloni 41 Roma

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE - Azioni negatorie e confessorie di servitu' - Domanda di rimozione di opere comuni (es. centrale termica) - Legittimazione passiva dell'amministratore - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini - Necessita' - Esclusione.

COD.CIV. ART. 844

COD.CIV. ART. 1131

COD.PROC.CIV. ART. 102

Il secondo comma dell'art. 1131 cod. civ., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralita' di soggetti passivi, soccorrendo, cosi', all'esigenza di rendere piu' agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessita' di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitu', la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni (nella specie, un condomino aveva chiesto la rimozione della centrale termica condominiale dal luogo in cui era stata installata, in quanto essa, tra l'altro, causava intollerabili immissioni di rumore nel suo appartamento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha escluso che sussistesse il litisconsorzio passivo necessario dei condomini).

CONTRA 8406396 437968

CONTRA 8702010 451303

VEDI:RIFMC

SEZ. 2 SENT. 02604 DEL 23/03/1996

RV. 496548

PRES. Favara F

REL. Santilli R

COD.PAR.138

PM. Amirante F (Diff.)

RIC. Soc. Serafini e Cesaroni

RES. Ferracuti

125060 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - TERMINE UTILE - Azione di manutenzione del possesso contro le immissioni di fumi e rumori - Ammissibilita' - Termine annuale - Decorrenza.

COD.CIV. ART. 844

COD.CIV. ART. 1170

L'azione di manutenzione, la quale e' ammissibile anche contro l'immissione di fumi o rumori, e' soggetta al termine di decadenza di un anno dalla turbativa, il quale deve essere ricordato all'inizio delle immissioni stes-

se allorquando i vari episodi costituiscano, nella loro essenza e modalita' lesiva, niente altro che elementi del tutto analoghi e ripetitivi della iniziale immissione turbatrice del possesso (nella specie, il possessore aveva lamentato l'immissione nel proprio appartamento di intollerabili rumori provenienti nelle primissime ore della mattinata da una vicina pasticceria. Il giudice di merito, nel concedere la tutela possessoria, aveva rilevato che il decorso del tempo rispetto all'inizio della molestia non rileva per l'ammissibilita' dell'azione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata sentenza).

VEDI 9007865 468572

VEDI 9204939 476965

* EDITA *

VEDI:RIFMC

SEZ. 3 SENT. 06662 DEL 19/07/1997

RV. 506176

PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Vittoria P

COD.PAR.149

PM. Lugaro M (Conf.)

RIC. Agip SpA

RES. Mirabile L. e altra

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE - Immissioni dannose - Autorizzazione amministrativa - Irrilevanza - Parametri di tollerabilita' - Normativa prevista, ma non ancora vigente - Criterio di valutazione - Legittimita'.

COD.CIV. ART. 2043

COD.CIV. ART. 844

D. P. C. M. DEL 1/3/1991 ART. 2

D. P. C. M. DEL 1/3/1991 ART. 6

COSTITUZIONE ART. 32

PRELEGGI ART. 11

L'accertamento - di fatto - della esistenza di fattori di inquinamento ambientale - nella specie da rumore, conseguente a ricerche geotermiche - dannosi per l'integrita' psicofisica, non si risolve nell'accertamento della liceita' dell'attivita', ossia dell'osservanza della disciplina che ne regola l'esercizio onde tutelare l'interesse pubblico ambientale, ma puo' estendersi a considerare parametri di tollerabilita' diversi da quelli provvisoriamente vigenti (art. 6 D.P.C.M. 1 marzo 1991), e previsti (art. 2 stesso provvedimento) in base alla destinazione delle aree, ancora da delimitare da parte del Comune.

VEDI 7201621 358433

VEDI 7303138 366927

VEDI SU 8406476 438049

VEDI SU 8504263 441753

* ANNOTATA *

SEZ. 2 SENT. 08338 DEL 22/08/1998

RV. 518288

PRES. Cristarella Orestano F REL. Napoletano G

COD.PAR.143

PM. Palmieri R (Conf.)

RIC. LUSARDI ed altro

RES. EDIL ARTIGIANA Snc

187043 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI) - Immissioni causate da terzi - Responsabilita' del venditore - Configurabilita' - Condizioni (preesistenza del vizio).

COD.CIV. ART. 844

COD.CIV. ART. 1490

In tema di compravendita, l'obbligazione di garanzia gravante sul venditore discende dal fatto (oggettivo) del trasferimento di un bene affetto da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui e' destinato o ne diminuiscano in misura apprezzabile il valore, mentre eventuali profili di colpa dell'alienante rilevano, ex art. 1490 cod. civ., ai soli, eventuali (e diversi) fini risarcitori. Ne consegue che, in caso di immissioni, eccedenti o meno la normale tollerabilita' (nella specie, rumorosita' delle tubazioni del bagno sito nell'appartamento immediatamente superiore a quello alienato), la preesistenza del vizio rispetto alla conclusione del contratto di compravendita rende responsabile il venditore per aver alienato un bene oggettivamente affetto da un determinato difetto, senza che rilevi, in contrario, ne' la

astratta possibilita' della coesistenza di tale profilo di responsabilita' con quello, concorrente (ma a diverso titolo), del vicino, ai sensi dell'art. 844 cod. civ., ne' il mancato superamento della soglia di normale tollerabilita' delle immissioni, poiche' il predetto limite e' specificamente stabilito per la proponibilita' della sola azione ex art. 844 cod. civ. (Nell'affermare il principio di diritto esposto in massima, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito - che aveva escluso la legittimazione passiva dell'alienante attesa la estraneita' del vizio alla "res empta" - disponendo che il giudice del rinvio procedesse all'accertamento relativo alla concreta ed apprezzabile diminuzione del valore dell'appartamento alienato per effetto del vizio denunciato).

VEDI 7701481 385196
VEDI 8301309 426107
VEDI 8505889 443061
VEDI 8901522 462325
VEDI 9209081 478386
VEDI 9505541 492357

* ANNOTATA *

SEZ. U SENT. 10186 DEL 15/10/1998 RV. 519723
PRES. La Torre A REL. Corona R COD.PAR.212
PM. Morozzo Della Rocca F (Conf.)
RIC. Arcangeli
RES. Amatore

092020 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITY GIUDIZIARIA ORDINARIA - Domanda diretta ad ottenere l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni - Giurisdizione dell'AGO.

COD.CIV. ART. 844

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni, in quanto la parte agisce a tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni, senza investire alcun provvedimento amministrativo (nel caso di specie la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in un caso in cui erano state ordinate opere di insonorizzazione per evitare immissioni di rumore, benché fosse stata rinnovata la licenza al locale officina e l'USL non avesse riscontrato alcuna anomalia).

VEDI 7300999 363403
VEDI 8504263 441753
VEDI 9104510 471837

* ANNOTATA *

SEZ. 3 SENT. 00915 DEL 03/02/1999 RV. 522896
PRES. Grossi M REL. Coco GS COD.PAR.132
PM. Iannelli D (Diff.)
RIC. Angilletti ed altro
RES. Fonte SpA

136203 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - NORMALE TOLLERABILITA' - Emissioni sonore inferiori alla soglia minima stabilita dai regolamenti comunali - Applicabilita' dell'art. 844 cod. civ. - Condizioni.

COD.CIV. ART. 844

In materia di immissioni rumorose, la circostanza che tali immissioni siano di livello inferiore a quello minimo previsto dai regolamenti locali non esclude l'applicabilita' dell'art. 844 cod. civ. o delle altre norme poste a tutela della salute, ove in concreto sia accertata la nocivita' delle suddette immissioni per la salute dell'individuo.

SEZ. 2 SENT. 01565 DEL 12/02/2000 RV. 533764
PRES. Garofalo G REL. Cioffi C COD.PAR.132
PM. Golia A (Conf.)
RIC. Strazza
RES. Strazza

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - Valutazione - Criteri - Riferimento a parametri fissati da leggi speciali disciplinanti attivita' produttive

va - Ammissibilita' - Esclusione.

COD.CIV. ART. 844

COD.CIV. ART. 873

Le leggi e i regolamenti che disciplinano le attivita' produttive, segnatamente i regolamenti comunali che limitano quelle rumorose, hanno carattere pubblicistico e operano nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni, non essendo richiamate dall'art. 844 cod. civ., che detta la disciplina delle immissioni, che ai sensi della ricordata norma del codice civile, va verificata tenendo presente anche, ma non solo, la condizione giuridica dei luoghi.

VEDI 199706662 506176

VEDI 199711118 509733

SEZ. 2 SENT. 12080 DEL 13/09/2000

RV. 540137

PRES. Baldassarre V

REL. Del Core S

COD.PAR.132

PM. Uccella F (Conf.)

RIC. Massobrio

RES. Costa

136197 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - Immissioni sonore - DPCM 1 marzo 1991 - Funzione - Portata - Applicabilita' dell'art. 844 cod.civ. nei rapporti con i proprietari dei fondi vicini - Persistenza.

COD.CIV. ART. 844

D. P. C. M. DEL 1/3/1991 ART. 6

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 marzo 1991 il quale fissa le modalita' di rilevamento dei rumori al pari dei regolamenti comunali limitativi dell'attivita' rumorosa, essendo rivolto alla tutela della quiete pubblica, riguarda soltanto i rapporti fra l'esercente l'attivita' rumorosa e la collettivita' in cui esso opera, creando a suo carico precisi obblighi verso gli enti preposti alla vigilanza. Le disposizioni in esso contenute non escludono, pertanto, l'applicabilita' dell'art. 844 cod. civ. nei rapporti fra i proprietari dei fondi vicini e richiede l'accertamento, caso per caso, della liceita' o illiceita' delle immissioni.